

**Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: *Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei* - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.**

## **ULTERIORI FAQ**

- **Le misure sono previste solo per cinema e teatri in attività o anche per le sale chiuse o di nuova realizzazione?**

L'art. 1 dell'Avviso considera i "cinema pubblici e privati attivi", l'art. 6 dispone che i progetti da finanziare devono prevedere "interventi significativi, idonei a generare un tangibile miglioramento dell'eco-efficienza e una riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema pubblici e privati, volti al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica. I progetti devono evidenziare in termini quantitativi (es: riduzione classe energetica dell'edificio, minori costi energetici) i benefici previsti".

Si chiede di valutare se sia configurabile la possibilità di estendere l'applicazione delle misure alle **sale cinematografiche chiuse o inattive**, per interventi che ne consentano il ripristino e la riapertura.

**Risposta: L'avviso è finalizzato alla promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici, nelle sale teatrali pubbliche e private attive (obiettivo 2) e nei cinema pubblici e privati attivi (obiettivo 3) a valere sull'Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei", anche in relazione ad interventi collegati alla climatizzazione, illuminazione, comunicazione e sicurezza.**

- **Uno dei criteri di valutazione per la formazione della graduatoria - l'impatto del progetto in termini di sostenibilità ambientale e miglioramento dell'eco-efficienza – pone il risparmio dei consumi di energia in rapporto ai consumi ex ante, specificando che si tratta dell'anno solare precedente alla pubblicazione dell'Avviso.**

Il riferimento espresso all'anno solare 2020 solleva perplessità, trattandosi di un anno che ha visto l'intero esercizio cinematografico e teatrale interrompere l'attività per diversi mesi (da fine febbraio-inizio marzo fino a metà giugno, poi nuovamente da fine ottobre alla fine dell'anno).

Si chiede pertanto se sia ammissibile una certa flessibilità, in particolare ancorando il rapporto tra consumi al 2019, l'ultima annata di piena attività. Oppure articolare la analisi di miglioramento proponendo il parametro di comparazione tra la soluzione post intervento PNRR e l'astrazione della soluzione ante PNRR, riconducibile all'impatto energetico di una intera annualità.

**Risposta: La valutazione ex ante può essere fatta in astratto ed in concreto, valorizzando gli aspetti specifici.**

- **Per "spese ammissibili" devono considerarsi i costi complessivi dell'opera o soltanto quelli per la riqualificazione energetica e la riduzione dei consumi?**

Il riferimento all'art. 7 delle spese di investimento ammissibili "purché finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'art. 4" lascia presumere che i lavori oggetto di istanza debbano essere propedeutici al raggiungimento degli obiettivi dell'eco-efficienza e della riduzione dei consumi energetici, rimettendo alla Commissione di esperti la valutazione della congruità.

**Risposta: I lavori oggetto di istanza devono essere finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'eco-efficienza e della riduzione dei consumi energetici, in tal senso le spese ammissibili in via principale sono quelle sostenute per la riqualificazione energetica e la**

**riduzione dei consumi.**

- **Due soggetti differenti (proprietario e gestore) possono aderire al bando in relazione alla medesima struttura (Cinema o Teatro)? Ad esempio: il proprietario decide di fare il cappotto termico e il gestore l'impianto di climatizzazione.**

Non sembra espressamente vietata la doppia domanda sullo stesso immobile, ma riteniamo, anche ai fini della linearità di istruttoria, definire l'univocità di domanda per medesima struttura, dove l'insieme di interventi può essere richiesto o dal proprietario, oppure dal gestore, per il quale è già definito l'obbligo di intervenire previo consenso scritto del proprietario.

**Risposta: Ai sensi dell'articolo 3 del bando possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici e privati proprietari e/o gestori di sale teatrali e/o sale cinematografiche. Possono presentare domanda anche ATI e RTI costituite tra più soggetti.**

**I soggetti attuatori, che si qualificano come gestori, non proprietari delle sale suddette, pena l'inammissibilità, devono presentare domanda di contributo previo nulla osta da parte del soggetto proprietario dell'immobile.**

- **La relazione illustrativa deve essere sottoscritta "anche" o "solo" dal tecnico abilitato?**  
In questo caso trattandosi di una relazione che interviene in campi di azione ampi, anche oltre le specifiche competenze dell'EGE, si ritiene poter essere una condivisione di sottoscrizioni, ognuno per la sua competenza, dove la firma dell'EGE è indispensabile per la certificazione del capitolo inerente l'efficientamento energetico, mentre la relazione sull'intervento magari strutturale può essere anche in carico ad un professionista tecnico abilitato.

**Risposta: Si ritiene di poter condividere, dovendo comunque tener conto della tipologia di intervento.**

- **Il primo dei criteri di valutazione contemplati dall'art. 9 include gli eventuali elaborati progettuali e documentazione amministrativa, che però non sono inclusi nella documentazione da allegare: come utilizzarli?**

L'art. 8 prevede che "la relazione dovrà contenere un capitolo specifico che illustri l'aderenza del progetto a ciascun criterio indicato all'art. 9 comma 2". A tale redazione, che contiene l'indicazione degli obiettivi, delle attività principali oggetto della proposta e della metodologia di realizzazione, si deve accludere in coda la documentazione citata oppure si procederà con un aggiornamento del sistema integrando la opzione per allegare la documentazione?

**Risposta: Nella relazione richiesta dall'art. 8 si dà conto del livello progettuale raggiunto, dello stato di avanzamento e della eventuale cantierabilità, nonché delle soluzioni tecniche progettuali. E' possibile allegare documentazione ulteriore unitamente alla relazione, creando un unico file.**

- **Il livello di fruibilità/accessibilità di cui all'art. 9 punto e) va inteso come riferimento a un determinato contesto (urbano, ambientale) oppure è un riferimento espresso all'accessibilità per i portatori di disabilità?**

La rilevanza e il punteggio attribuiti, nella valutazione del progetto, all'accessibilità garantita ai portatori di handicap motori e alla fruibilità per i portatori di disabilità sensoriali (inclusa definizione delle spese ammissibili di cui all'art. 7) lascia presumere che il livello considerato sia relativo a tale specifica previsione.

Si sottolinea che la gran parte dell'esercizio cinematografico ha già dichiarato, nelle istanze di ammissione al Tax Credit per gli investimenti e per il potenziamento dell'offerta cinematografica, di essersi dotata di tecnologie ed impianti che consentono la fruizione di film ai portatori di handicap sensoriali, così come l'abbattimento delle barriere architettoniche per consentire l'accessibilità ai portatori di disabilità motorie.

È condivisa la necessità di indicare tale dotazione nella relazione, unitamente alla qualità di

“sala storica” per le sale già in attività alla data del 1° gennaio 1980, e la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione del punteggio?

**Risposta:** Il soggetto proponente deve evidenziare valore intrinseco dell’immobile oggetto dell’intervento (interesse culturale) e il livello di fruibilità/accessibilità di cui all’art. 9 punto e), che va inteso, in senso ampio, ovviamente anche con riferimento all’accessibilità per i portatori di disabilità.

- **Tipologia di intervento sull’involucro edilizio: l’EGE deve attestare un salto di livello APE di un determinato valore?**

L’art. 9 (criteri di valutazione) prevede alla lettera c) l’attribuzione di un punteggio maggiore nel caso in cui l’intervento produca il miglioramento della classe energetica come conseguenza della realizzazione dell’intervento. Tale indicazione va riportata nella documentazione tecnica affidata all’EGE senza ulteriori adempimenti?

**Risposta:** Si va riportata nella documentazione tecnica affidata all’EGE.

- **I computi metrici devono essere redatti sulla base del prezzario regionale o di altri prezzari?**

**Risposta:** In base ai prezzari regionali.

- **Il contributo dell’80% è universale a seconda dell’intensità della spesa effettuata? Oppure, in base alla graduatoria finale, può subire delle variazioni a seconda del piazzamento dell’impresa?**

**Risposta:** Se i contributi complessivi assegnati ad un singolo soggetto attuatore non superano i 2 milioni di euro, l’importo massimo dell’aiuto è fissato all’80% dei costi ammissibili ai sensi dell’art. 53, comma 8, del Regolamento UE n. 651/2014.

- **Si può presentare istanza per la sostituzione del proiettore digitale con impianto a illuminazione laser?**

Si ritiene che tale innovazione configuri un chiaro esempio di minor consumo energetico, oltre ad avere un impatto ambientale positivo, in ragione del venir meno dell’esigenza di smaltimento delle lampade xenon.

**Risposta:** Tra gli interventi ammissibili oggetto di valutazione da parte della Amministrazione e della Commissione vi sono ai sensi dell’articolo 4 dell’avviso:

- interventi di sostituzione / acquisizione di apparecchiature, strumenti, sistemi, dispositivi, software applicativi digitali, nonché strumentazione accessoria per il loro funzionamento, acquisizione di brevetti, licenze e know-how;
- installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici.